



Comune di Lunano

Organo di Revisione

Verbale n. 7 del 14 aprile 2023

Oggetto:	Parere rilasciato sul piano triennale dei fabbisogni del personale ai sensi dell'art. 19 comma 8 della Legge n. 448/2001 contenuto nella proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 13 aprile 2023 avente ad oggetto " <i>Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025. Approvazione</i> ".
----------	---

Preliminarmente si dà conto che l'Organo di revisione ha ricevuto, per le vie brevi, richiesta di parere in data 3 aprile 2023 contenente la seguente documentazione:

- ❖ prospetto dotazione organica;
- ❖ verifica della coerenza delle spese di personale per l'anno 2021 con il limite della media del triennio 2011-2013;
- ❖ piano occupazionale 2023-2025;
- ❖ calcolo della capacità assunzionale;
- ❖ prospetto delle verifiche preliminari;
- ❖ bozza richiesta di autorizzazione ex art. 14 CCNL.

In data 13 aprile 2023 lo scrivente riceve la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 13 aprile 2023 avente ad oggetto "*Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025. Approvazione*".

VISTI

- l'art. 19 comma 8 della Legge n. 448/2001 che positivamente recita "*A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate*";

- l'art. 1 comma 557 della Legge n. 296/06 che recita "*Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali"¹;

¹ Il comma 557 bis della medesima legge prevede "*Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all' [articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente*".

- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 che prevede il divieto di assunzione del personale in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno ai sensi dell'art. 76 comma 4 del D. L n. 112/08 convertito con modificazione della Legge n. 133/2008, nonché qualsiasi tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;

- l'art. 1 comma 557-quater della Legge n. 296/2006 che prevede *“Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”* e quanto disposto dall'art. 7 del DM del 17 marzo 2020 che rileva *“la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”*;

- l'art. 33 comma 2 del D.L. n. 34/2019 che espressamente dispone *“2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*;

- l'art. 90 del Tuel il quale dispone *“1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro*

attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. 2. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali. 3. Con provvedimento motivato della giunta, al personale di cui al comma 2 il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. 3-bis. Resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale”;

- l'art. 9 comma n. 28 del D.L. n. 78/2010 s.m.i. il quale dispone “A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, [gli enti di ricerca,] le università e gli enti pubblici di cui all' articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all' articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano alle regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell' articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti. [Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell' art.11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011 , il presente comma non si applica altresì, nei limiti di cinquanta unità di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attività;] alla

copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all' articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 . Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalita' previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo e' computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009 (A)";

PRESO ATTO che il limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L.296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, risulta pari ad euro 412.103,29;

RILEVATO

- che per spesa per il personale si intende *“l'impegno di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro per il personale di cui all'art. 110 del Tuel, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'Irap, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato”* per euro 330.607,51 come da rendiconto 2021 adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 28 aprile 2022;
- quanto disposto dal D.M. del 17 marzo 2020 che, tra l'altro, all'art. 4 in attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, individua i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti e che nel caso di specie risulta essere pari al 28,60% (*rif. Tabella 1*);
- che da prospetto di calcolo elaborato dall'Ente risulta inferiore alla soglia prevista di cui sopra, come da allegato;
- Quanto disposto dall'art. 5 del DPCM del 17 marzo 2020 che espressamente prevede *“In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4 comma 2 possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo le definizioni dell'art. 2 in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni del personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4 comma 1”*,
- Le disposizioni applicative della Circolare della F.P. del 13 maggio 2020;

ASSUNTO

- la dotazione organica come contenuta negli allegati alla proposta di deliberazione;
- la risultanza del rendiconto 2021 ultimo approvato dal quale risulta, a consuntivo:

Descrizione	Media 2011/2013	rendiconto 2021
	2008 per enti non soggetti al patto	
Spese macroaggregato 101	€ 394.293,73	€ 330.607,51
Spese macroaggregato 103		€ 20.500,00
Irap macroaggregato 102	€ 20.342,27	€ 20.818,98
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo		
Altre spese: da specificare: cococo	€ 3.603,62	
Totale spese di personale (A)	€ 418.239,62	€ 371.926,49
(-) Componenti escluse (B)	€ 6.136,33	€ 52.167,76
(-) Maggior spesa per personale a tempo indet artt.4-5 DM 17.3.2020 (C)		
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B -C	€ 412.103,29	€ 319.758,73
(ex art. 1, commi 557-quater, 562 legge n. 296/ 2006)		

CONSIDERATO CHE L'ENTE

- ❖ nel piano occupazionale prevede l'assunzione part-time (12 ore) e a tempo determinato ex art. 23 CCNL di categoria vigente (*già art. 14 CCNL 2004*) di n. 1 unità cat. B.3 Operaio per gli esercizi 2023-2025, come da bozza di convenzione;
- ❖ rispetta il limite di cui all'art. 33 DL 34/2019;
- ❖ non ha rilevato situazioni di sovrannumero e/o eccedenze di personale come espressamente contenuto nella proposta in esame;

VISTI

i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi degli articoli 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

l'Organo di revisione economico e finanziario, visto

- quanto sopra;
- le risultanze di cui all'art. 33 DL 34/2019;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 12 febbraio 2022 avente ad oggetto "*Piano triennale del fabbisogno del personale 2022-2024*";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 4 aprile 2022 avente ad oggetto "*Approvazione prima modifica al piano del fabbisogno del personale 2022-2024*";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 28 ottobre 2022 avente ad oggetto "*PIAO 2022-2024 – Aggiornamento piano triennale fabbisogno del personale*";

ESPRIME

parere FAVOREVOLE alla proposta di Giunta Comunale n. 24 del 13 aprile 2023 avente ad oggetto "*Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025. Approvazione*", limitatamente alla sottosezione del Piano triennale del fabbisogno del personale 2023-2025 (*all. 4 PIAO Piano del fabbisogno alla proposta di deliberazione in esame*). Si raccomanda all'Ente:

- lo scrupoloso rispetto del limite consentito di incremento della spesa del personale di cui al combinato disposto previsto dal comma 2 dell'art. 4 e dell'art. 5 del DM 17 marzo 2020 considerando, anche, le assunzioni precedentemente previste, astenendosi da esse in caso di suo superamento. A tal proposito si fa proprio il richiamo contenuto nella deliberazione n. 15/2021/PAR Corte dei Conti Veneto che, tra le altre, espressamente rileva "*Ove detto rapporto [spesa di*

personale ed entrate correnti] non sia in grado di rendere compatibile l'utilizzo di facoltà assunzionali disponibili (e pertanto non possa ritenersi sostenibile la relativa spesa), anche in chiave prospettica, l'ente dovrà astenersi dall'effettuare le assunzioni programmate o nel migliore dei casi razionalizzarle limitandone la spesa";

- il rispetto, in sede di programmazione, del vincolo di cui all'art. 9 comma 28 DL 78/2010 per ciascuna annualità oggetto del piano in esame, con monitoraggio semestrale.

Si invita l'Ente a trasmettere allo scrivente Organo il PIAO definitivamente approvato unitamente agli allegati.

Inoltre, visto quanto disposto dall'art. 227 comma 2 Tuel in ordine alla scadenza per l'approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio 2022 si raccomanda all'Ente di aggiornare le risultanze di cui all'art. 33 DL 34/2019 e DM 17 marzo 2022 con apposito atto.

San Severino Marche, 14 aprile 2023

L'Organo di revisione
Dott. Gilberto Chiodi

